

Allegato "B" all'atto repertorio n.4005/3209

Statuto

**"Parent Project per la ricerca sulla
Distrofia Muscolare - Associazione di promozione sociale"**

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita l'Associazione **"Parent Project per la ricerca sulla distrofia muscolare - Associazione di promozione sociale"** (designabile anche come "Parent Project Associazione di promozione sociale" o in breve "Parent Project APS"). L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Parent Project APS è un'Associazione volontaria, democratica, apartitica e aconfessionale, non ha alcun fine di lucro, gode di piena autonomia statutaria e gestionale rispetto a qualsivoglia entità soggettiva, ed è retta e disciplinata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia di associazioni, dalle norme del presente Statuto.

3. L'Associazione non ammette discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di religione e di ideologia politica.

4. In relazione alla qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione è tenuta a menzionare detta qualifica in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, nonché nella denominazione. Alla stessa si aggiunge la qualifica di Ente del Terzo Settore o in breve ETS, a seguito della avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e scopi

1. L'Associazione Parent Project APS, operando in un contesto di assoluta solidarietà persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale con riguardo alla distrofia muscolare Duchenne e Becker, affidata ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2003, n. 135 (lett. h, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

2. Nell'ambito di tali settori di attività si propone di:

a. raccogliere fondi da devolvere alla Ricerca Scientifica (o alle sue applicazioni cliniche) sulla distrofia muscolare Duchenne e Becker, identificando e finanziando progetti di ricerca in tutto il mondo, promuovendo e incoraggiando una collaborazione mondiale per la citata patologia;

b. diffondere informazioni scientifiche o comunque attinenti alla distrofia muscolare ai pazienti ed ai loro familiari, al fine di migliorare la conoscenza del ruolo dei pazienti stessi e dei loro familiari nel percorso assistenziale, favorire la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel miglioramento della qualità di vita, sostenere la fiducia nella ricerca per trovare nuovi trattamenti nel tempo più breve possibile;

c. fornire alle persone affette da distrofia muscolare Duchenne e Becker servizi ed orientamento per accedere all'assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovendo e favorendo la loro integrazione sociale e il miglioramento delle loro condizioni di vita;

d. promuovere ogni iniziativa volta a favorire il contatto diretto o mediato tra le famiglie dei pazienti affetti da distrofia muscolare fornendo loro un concreto sostegno operativo, psicologico e sociale per sostenere la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e. promuovere scambi culturali e scientifici, contatti e collaborazioni tra i Gruppi di Ricerca analoghi o convergenti

esistenti in Italia e all'Estero, incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività verso lo studio delle distrofie muscolari;

f. potenziare i Gruppi di Ricerca esistenti in Italia e all'Estero e promuovere l'istituzione di Centri Pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia possibile anche provvedere alla formazione e alla specializzazione di nuove leve di ricercatori, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per i giovani;

g. stimolare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, degli enti e delle istituzioni mediante la divulgazione delle conoscenze relative alle distrofie muscolari;

h. costituire una fitta rete di volontariato tra privati e organismi presenti nel privato sociale al fine di sostenere e promuovere le attività dell'Associazione, aiutare i pazienti e i loro familiari;

i. ideare e realizzare progetti di formazione specifica per i pazienti e i loro familiari, sostenere e/o realizzare direttamente o indirettamente iniziative per la loro qualificazione e il loro inserimento professionale, in particolar modo nei settori dell'informatica, della multimedialità e del telelavoro, per garantire ai pazienti le migliori opportunità di integrazione sociale.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, ad eccezione di quelle rispetto ad esse secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, tenendo conto delle disposizioni in materia. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. Nel contesto del perseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà:

- svolgere la propria attività, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, fondazioni, altre associazioni e singoli, nonché con tutte le strutture, sia pubbliche che private, deputate alla cura della salute, partecipando anche a progetti convenzionati con Enti Pubblici nazionali e internazionali;

- organizzare corsi di aggiornamento, stage, meeting, tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, incontri, convegni, seminari, formazione al personale scolastico, corsi e momenti formativi per studi connessi ai propri temi istituzionali, al fine di qualificare o adeguare l'esperienza sia lavorativa che di ricerca di quanti operano nel settore;

- ideare e organizzare manifestazioni socio-culturali dirette ad esaltare e/o finanziare le attività dell'Associazione stessa, come spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, mostre, concerti, esposizioni e pubblicazioni, anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;

- favorire, attraverso la sensibilizzazione dei pazienti e dei loro familiari, dei soci e dei volontari, l'apertura di altre sedi in diverse città italiane, anche con la finalità specifica, ove necessario, di sollecitare l'apertura e/o sostenere l'esercizio di strutture sanitarie di cura, di riabilitazione e di ricerca;
- compiere quanto di pertinenza con le sue finalità sociali, ponendo in essere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari inerenti ad esse.

Articolo 3

Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale a Roma, all'indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi secondarie in ogni regione italiana, nonché partecipare quale socio, associato, o in qualsivoglia altra forma, ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi ai suoi.

Articolo 4

Rapporti tra sede nazionale e sedi regionali o provinciali

1. Le sedi regionali o provinciali sono dotate di autonomia operativa ma non giuridica, istituzionale e amministrativa. Potranno operare all'interno di un ambito strettamente territoriale per il perseguimento dei fini e degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale.

2. E' fatto salvo il diritto della sede nazionale di esaminare, valutare, eventualmente non autorizzare le iniziative non strettamente conformi - a suo insindacabile giudizio - alle finalità dell'Associazione. In particolare le sedi regionali o provinciali potranno promuovere e realizzare programmi di ricerca, medica e riabilitativa, e di assistenza sociale rivolti a persone affette dalla distrofia muscolare Duchenne e Becker residenti nella Regione o nella Provincia, con finanziamenti propri o direttamente acquisiti da parte degli Enti Locali (Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali o altri Enti e Società). Le sedi regionali o provinciali potranno inoltre organizzare manifestazioni di tipo culturale o ricreativo tese alla raccolta di fondi per programmi specifici approvati dal Consiglio Direttivo di Parent Project APS.

3. A consuntivo delle attività svolte da parte delle sedi regionali o provinciali, dovrà essere fornita al Consiglio Direttivo di Parent Project APS una esaustiva relazione semestrale con la descrizione dei risultati e degli scopi raggiunti e un dettagliato resoconto economico.

4. Le sedi regionali o provinciali si dovranno impegnare al rispetto dello Statuto nazionale, conformandosi agli scopi e ai fini dell'Associazione e comunque agire in conformità delle norme di legge.

5. L'Associazione Parent Project APS si riserva la facoltà di sciogliere le sedi regionali e provinciali istituite.

Articolo 5

Associati

- 1.** Possono far parte dell'Associazione le persone che dichiarino di voler contribuire alle finalità di cui all'art. 2 e accettino pienamente gli scopi e i programmi d'azione dell'Associazione.
- 2.** Tutti gli associati sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli organi associativi.

Articolo 6

Associati ordinari e fondatori

- 1.** Sono associati ordinari i componenti delle famiglie dei pazienti, i pazienti stessi e tutti coloro che, ai sensi del precedente articolo, aderiscono formalmente alle finalità dell'Associazione e scelgono di contribuire concretamente, con il loro ingresso in Associazione, alla realizzazione delle medesime.
- 2.** Sono associati fondatori quanti hanno effettivamente sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Articolo 7

Soci onorari

- 1.** Sono nominati Soci onorari quanti, svolgendo professioni comunque attinenti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, hanno contribuito, anche grazie al loro prestigio personale e professionale, allo sviluppo di attività sociali e hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi della stessa.
- 2.** I Soci onorari sono nominati, previa dichiarazione di gradimento degli interessati, dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente dell'Associazione.
- 3.** Ad essi è rilasciata una speciale tessera gratuita permanente.

Articolo 8

Ammissione degli associati

- 1.** La qualifica di associato si acquisisce in seguito alla presentazione da parte degli interessati di un'apposita domanda scritta di associazione accettata dal Consiglio Direttivo.
- 2.** L'adesione non può avere carattere temporaneo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.** In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. Agli associati è rilasciata la tessera annuale personale.

Articolo 9

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, ad esclusione dei soli Soci onorari, sono tenuti a versare annualmente le quote associative di importo non inferiore alla soglia minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile, né in vita né a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili.

3. Gli associati hanno tutti uguali diritti, non essendovi, al riguardo, limitazioni di sorta per nessuna categoria o posizione. In particolare hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e, se in regola col versamento della quota associativa (ad eccezione dei soci onorari), di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio e per delega e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Essi sono tenuti a un comportamento socialmente ed eticamente corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi estranei all'Associazione.

5. La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi;
- mancato pagamento della quota associativa.

6. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

7. Il Consiglio Direttivo procede entro il primo mese di ogni esercizio sociale alla revisione della lista degli associati.

8. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto nei confronti dell'Associazione stessa.

Articolo 10

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e i Vice Presidenti;
 - l'Organo di controllo;
 - il Comitato Scientifico.

Articolo 11

Assemblea degli associati

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno quindici giorni comunicando agli associati sede, data, ora e ordine del giorno. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo di posta ordinaria, fax o messaggio di posta elettronica e inviata agli indirizzi, recapiti e indirizzi informatici, comunicati per iscritto dagli associati alla segreteria dell'Associazione.

2. Hanno diritto di intervento e di voto, sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria, tutti gli associati, fondatori, ordinari e onorari, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. I soci ordinari e fondatori devono anche essere in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

3. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento all'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e che esprime il voto.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto annuale.

5. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale o, laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di

ammissione;

- delibera sull'eventuale ricorso degli associati esclusi;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o posti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

7. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno o qualora almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta, specificando gli argomenti da trattare.

8. L'Assemblea ordinaria si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati. Trascorse almeno 24 ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

9. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione e, in questo caso, è necessaria la presenza di almeno il 40% degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti in proprio e per delega. L'Assemblea straordinaria è convocata anche per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e, in questi casi, deve deliberare con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

10. Tutti gli associati hanno diritto ad un voto.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti in base all'anzianità di carica, ovvero dal consigliere con maggiore anzianità di carica.

12. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale della riunione.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti—dall'Assemblea degli associati fra tutti gli associati ordinari e fondatori e i Soci onorari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, elegge il Presidente e i Vice Presidenti.

2. Il Consiglio Direttivo viene convocato su richiesta di uno dei membri o del Presidente mediante fax, posta ordinaria o elettronica o, nei casi più urgenti, via telefono con

preavviso di almeno sette giorni comunicando sede della riunione, data, ora e ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale sintetico da inviarsi in copia alla segreteria dell'Associazione, la quale provvederà a fornire copia agli associati su loro richiesta. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e l'Organo di controllo.

3. Se vengono a cessare uno o più consiglieri, i consiglieri in carica cooptano il primo o i primi consiglieri non eletti nell'ultima elezione valida del consiglio direttivo. In caso di numero pari di voti per più di un consigliere non eletto, il consiglio direttivo coopterà l'associato che abbia avuto precedenti esperienze in direttivo, in mancanza l'associato con maggiore anzianità di appartenenza all'associazione. In caso di assenza di consiglieri non eletti, i nuovi consiglieri verranno eletti nella prima assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio. In caso di numero pari di voti per più di un consigliere non eletto, il Consiglio Direttivo coopterà il socio che abbia avuto precedenti esperienze in direttivo, oppure il socio con maggiore anzianità di appartenenza all'associazione.

4. Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio cessa d'ufficio; il Presidente uscente o, in sua mancanza, il Vice Presidente con maggior anzianità di appartenenza associativa, convoca d'urgenza l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo. Sino all'insediamento del nuovo Consiglio, il precedente rimane in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio, è convocata dall'Organo di Controllo.

5. È consentita la partecipazione e l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e che esprime il voto.

6. Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per statuto siano riservati all'Assemblea dei soci.

8. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;

- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre e approvare, entro la fine del mese di marzo, il bilancio previsionale dell'anno in corso;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo o, laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- nominare, se ritenuto necessario od opportuno, un Comitato Scientifico.

9. Il Consiglio Direttivo potrà con apposita delibera delegare al Presidente dell'Associazione i poteri di ordinaria amministrazione.

10. Il Consiglio Direttivo nomina e, all'occorrenza revoca, il Direttore Generale. Il compenso del Direttore Generale è stabilito all'atto della nomina, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e potrà compiere gli atti di amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo.

2. Egli convoca le assemblee, le presiede, promuove e dirige, d'intesa con l'Assemblea degli associati, le attività dell'Associazione.

3. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel compimento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sostituito dai Vice Presidenti tutte le volte che risulterà necessario od opportuno. Il Presidente conferirà all'uopo specifica delega al Vice Presidente che lo sostituirà definendo l'ambito dei suoi poteri. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo designa un Vice

Presidente che lo sostituirà per tutta la durata dell'impedimento. Sia il Presidente che i Vice Presidenti durano in carica tre anni.

Articolo 14

Organo di controllo

- 1.** L'assemblea nomina l'Organo di controllo dell'Associazione, uno o più supplenti e un supplente nella forma di un Revisore dei conti.
- 2.** Il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
- 3.** In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, al componente dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 4.** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 5.** L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, nel caso di obbligo o di volontaria redazione di quest'ultimo. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 6.** Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato tecnico-scientifico in numero dispari, tra persone di comprovata esperienza scientifica e clinica, stabilendone durata in carica e funzioni. Il Comitato Scientifico svolge funzioni meramente consultive, propone al Consiglio Direttivo le linee guida di carattere scientifico e clinico e supporta l'associazione nelle iniziative che richiedono il suo contributo. Il Comitato Scientifico nomina nel suo seno un coordinatore. Il comitato Scientifico è convocato e

presieduto dal Presidente dell'associazione; è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Presidente può delegare il coordinatore del Comitato a convocare e presiedere lo stesso.

Articolo 16

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale porta ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione amministrativa ordinaria dell'associazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale dipendente; esercita il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Associazione; supervisiona e dirige l'attività degli uffici della Sede Nazionale e, ove esistenti, di quelle territoriali. Svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea, avendo cura della tenuta dei relativi verbali.

3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino a tre anni, salvo revoca o dimissioni, e può essere nuovamente incaricato.

Articolo 17

Prestazioni degli associati

1. Le prestazioni fornite dagli associati nei confronti dell'Associazione e le cariche associative non sono in alcun modo retribuite e sono, pertanto, gratuite.

2. In deroga alla statuizione del comma 1, il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione di un compenso al componente dell'Organo di controllo.

Articolo 18

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovrà essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo.

3. Il bilancio sarà soggetto a pubblicità e depositato ai sensi di legge.

4. Dal bilancio di esercizio devono desumersi i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli associati.

5. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione approverà un

bilancio sociale.

Articolo 19

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 20

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio residuo dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comma 1, allorquando istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore caratterizzati dalle medesime finalità statutarie.

Articolo 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quelle di leggi speciali emanate per gli Enti di tipo associativo.

Firmato: Filippo Buccella - Domenico Russo Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Certifico io sottoscritto Dott. Domenico Russo, Notaio in Lanuvio, con studio in Via Cardinale Luigi Trombetta n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, che si compone di pagine n. 23, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Lanuvio, 17 maggio 2024